



Università degli Studi "G. d'Annunzio"
CHIETI - PESCARA

D.R. n. 828 /2014 / ADSS

Prot. n. 25465 del 16.06.2014

Tit. V - Cl. 5

IL RETTORE

VISTO Lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 425 del 14 marzo 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 71 del 24 marzo 2012;

VISTO Il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 168 del 4 marzo 2013;

VISTO Il Regolamento sulle Collaborazioni Studentesche emanato con D.R. n. 170 del 25 febbraio 2014;

VISTO l'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 ;

VISTO l'art. 2 comma 4 del D.P.C.M. 9 aprile 2001;

VISTA la deliberazione n. 177/2014 del Senato Accademico del 20/05/2014;

VISTA la deliberazione n. 266/2014 del Consiglio di Amministrazione del 27/05/2014;

DECRETA

è emanato il seguente

**AVVISO DI SELEZIONE PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI
PRESSO STRUTTURE DI ATENEO**

(Regolamento collaborazioni studentesche D.R. n. 170 del 25.02.2014 e Art. 11 D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68)

Art. 1

1. Presso l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara è indetto, Avviso di selezione per titoli riservato agli studenti dell'Ateneo **regolarmente iscritti** ad anni successivi al primo, e fino al primo fuori corso o ripetente, finalizzato all'attribuzione di **n. 128 incarichi di collaborazione part-time**, di cui **n. 40 da 200 ore**, riservati alla graduatoria prioritaria di cui all'art. 7 comma 5 del presente Avviso, e **n. 88 da 150 ore**, da assegnare alle Strutture di Ateneo centrali e periferiche delle sedi di Chieti e Pescara.
2. **Nell'ipotesi di mancata assegnazione di parte dei n. 40 incarichi di collaborazione da n. 200 ore di cui al precedente comma 1 (per mancata presentazione di corrispondente numero di candidature) o di interruzione anticipata della collaborazione, il numero di ore corrispondente agli incarichi non attribuiti o residuo da interruzione anticipata, andrà ad incrementare il numero delle attuali 88 collaborazioni da 150 ore determinandone l'aumento progressivo sino a totale assorbimento, ove possibile, delle ore residue.**
L'importo corrispondente ad eventuali resti orari non assegnati verrà destinato all' incremento del finanziamento a tale titolo determinato dal C.d.A. dell'Ateneo per l'a.a. 2014/2015.
3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 7 del vigente Regolamento per la disciplina delle forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai servizi resi dall'Ateneo – d'ora innanzi denominato "Regolamento"- potranno essere stipulati accordi e convenzioni con Soggetti Pubblici Terzi, senza oneri

aggiuntivi a carico del Bilancio universitario, per l'utilizzo delle prestazioni di collaborazione degli studenti collocati in graduatoria in posizione ulteriore rispetto al numero previsto dal presente Avviso.

Art. 2

1. Il rapporto di collaborazione, di cui al presente Avviso, si svolge nel rispetto di quanto disposto dall'art. 11 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, e dal "Regolamento" emanato con Decreto Rettorale n. 170 del 25 febbraio 2014 e riguarda forme di attività di supporto temporaneo ed occasionale prestate dagli studenti, con esclusione di qualsivoglia attività di docenza, svolgimento di esami o attività che comporti l'assunzione di responsabilità amministrative e/o contabili.
2. Detta collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, non può essere valutata ai fini dei pubblici concorsi e non prevede, pertanto, il rilascio di dichiarazioni e/o certificazioni.
3. L'Università provvede alla copertura assicurativa dello studente assegnatario della collaborazione contro gli infortuni e la responsabilità civile.

Art. 3

1. L'attività di collaborazione prevede un impegno non superiore a **200** ore annue di attività ma non inferiore a **70**, ed un impegno giornaliero massimo di 3 ore, nel rispetto delle esigenze di studio degli studenti che devono conservare il loro carattere di priorità e prevalenza.
2. Il compenso corrispondente è fissato in euro **8,00/ora** ed è esente da imposta sul reddito delle persone fisiche e da imposta regionale sulle attività produttive. Tale importo sarà erogato in unica rata al termine della prestazione, previa dichiarazione sull'assolvimento della stessa da parte del Responsabile della Struttura presso cui lo studente avrà svolto l'attività.
3. Nel rispetto dei limiti stabiliti al precedente comma 1, qualora lo studente non completi le ore previste dal contratto, si provvederà alla liquidazione del compenso proporzionale al numero delle ore effettivamente svolte ed attestate dal Responsabile della Struttura.
4. Per il completamento delle ore residue potrà essere utilizzato altro studente collocato in posizione utile della graduatoria previa dichiarazione di accettazione dell'incarico per un numero di ore inferiore.

Art. 4

1. La domanda di partecipazione alla selezione, da redigersi in carta semplice su apposito modulo allegato al presente Avviso (All.1), disponibile sulla Home Page dell'Ateneo <http://www.unich.it> nella Sezione "Avvisi" e nella Sezione "Ateneo > Bandi di gara e concorsi" – potrà:
 - essere consegnata personalmente presso il **Settore Archivio Generale e Protocollo - Campus Universitario di Chieti Scalo, Via dei Vestini . 31 – 66100 Chieti – dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, ed il martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00;**
 - essere spedita a mezzo **Raccomandata con Avviso di Ricevimento o Corriere Espresso** al seguente indirizzo: **Settore Management Didattico e Diritto allo Studio Università degli Studi " G. d'Annunzio" Via dei Vestini 31, 66100 – Chieti Scalo**, avendo cura di specificare sulla busta di spedizione la seguente dicitura **"Partecipazione avviso selezione attività tempo parziale studenti"**. In entrambi i casi la domanda dovrà pervenire inderogabilmente **entro le ore 13,00 del 18 luglio 2014**. Farà pertanto fede la data di arrivo e/o acquisizione della domanda da parte del Settore Protocollo declinando questa Università qualsivoglia responsabilità per ritardi o disguidi imputabili al servizio postale o al servizio corriere incaricato.
2. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la data di scadenza e quelle prive di sottoscrizione.
3. Alla domanda dovrà essere allegata, pena l'esclusione dalla selezione:
 - a. copia fronte-retro del documento di riconoscimento in corso di validità;
 - b. n. 1 fototessera;
 - c. autocertificazione relativa agli esami sostenuti, al numero di CFU conseguiti e ai voti riportati per singolo esame, da redigersi in carta semplice su apposito modulo allegato al presente Avviso (All.2)
 - d. copia ISEE/ISEEU del nucleo familiare riferita all'anno **2013**.

Art. 5

- 1. Possono presentare domanda** di partecipazione alla selezione per la formazione della graduatoria: gli studenti italiani e stranieri che abbiano conseguito il requisito minimo di **24 Crediti Formativi (CFU)** previsti dal piano di studio prescelto, arrotondati per difetto, con riferimento all'anno accademico antecedente quello di ultima iscrizione e che, alla data di scadenza del presente avviso, risultino regolarmente iscritti:
 - a. al secondo anno e successivi dei Corsi di Laurea triennale e a Ciclo Unico;
 - b. al primo anno e successivi dei Corsi di Laurea Magistrale;
 - c. al primo anno fuori corso o ripetente. **N.B.:** Vedi art. 5, comma 1, lett. a) " Regolamento" e art. 6 presente Avviso.
2. Per la valutazione del numero di anni di iscrizione si tiene conto dell'anno di immatricolazione presso questo o altro Ateneo italiano o estero legalmente riconosciuto.
3. Gli studenti iscritti ad un corso di **laurea interateneo**, con sede amministrativa presso altra Università, possono presentare domanda di selezione presso questo Ateneo nel caso in cui il piano di studi riferito all'anno accademico di iscrizione vi preveda la maggior percentuale di ore di lezione. Sono comunque fatti salvi specifici diversi accordi con l'Ateneo sede amministrativa del corso di laurea oggetto del presente comma.
4. In applicazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. d) del " Regolamento", l'indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare dei candidati viene fissato in € 18.137,30.

Art. 6

Non possono presentare domanda di partecipazione alla selezione:

- a. gli studenti che, già in possesso di un titolo accademico, siano iscritti a un corso di studi che preveda 30 CFU in comune con il titolo già posseduto;
- b. gli studenti stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento o l'equipollenza di un titolo accademico conseguito all'estero equivalente o superiore a quello al quale sono iscritti;
- c. gli studenti iscritti da oltre un anno rispetto alla durata legale del corso;
- d. gli studenti beneficiari di assegni per attività di collaborazione al tutorato;
- e. gli studenti iscritti a corsi singoli;
- f. gli studenti iscritti a tempo parziale;
- g. gli studenti che siano incorsi in sanzioni disciplinari.

Art. 7

1. La Commissione di cui all'art. 7, comma 4 del vigente " Regolamento" - preposta alla selezione delle candidature e composta da un docente che la presiede, dal Presidente della Consulta degli Studenti e dal Responsabile del Servizio di Management Didattico e Diritto allo Studio con funzioni di segretario -, formulerà la graduatoria di merito, in ordine decrescente, in applicazione dei criteri di cui al predetto art. 7, comma 1 di seguito indicati:
 - percentuale più elevata derivante dal rapporto tra il numero di esami/crediti sostenuti/acquisiti alla data di presentazione della domanda e il numero degli esami/crediti previsti nel piano di studio dello studente;
 - a parità di posizione in graduatoria, media dei voti più elevata;
 - in caso di ulteriore parità, condizione economica più disagiata da comprovarsi ai sensi del successivo comma n. 4;
 - in caso di ulteriore parità, prevalenza della più giovane età dello studente.
2. Non saranno considerate esami le prove di idoneità.
3. I requisiti di merito degli studenti che al momento della presentazione della domanda si trovino in fase di passaggio da un corso di laurea ad un altro di questo Ateneo, ovvero di trasferimento da altra Università, saranno calcolati sulla carriera universitaria del corso di laurea di provenienza.
4. Le condizioni di reddito meno agiate valesse quale criterio preferenziale, dovranno essere comprovate dallo studente, pena l'esclusione dalla graduatoria di idoneità, con presentazione di modello ISEE entro la scadenza dell'invio della domanda prevista dal precedente art. 4.
5. Ai sensi dell' art. 2 comma 4 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 la Commissione di cui al comma 1 del presente articolo stilerà anche separata graduatoria di merito per i candidati risultati idonei non beneficiari di borse di

studio concesse dalla Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (A.D.S.U.) nell'anno accademico 2012/2013 cui verrà data preferenza per la stipula dei contratti di collaborazione part-time oggetto del presente Avviso.

6. Le graduatorie di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, approvate con decreto del Rettore, saranno pubblicate sull'albo Pretorio on line e sulla Home Page dell'Ateneo <http://www.unich.it> nella Sezione "Avvisi" e nella Sezione "Ateneo > Bandi di gara e concorsi".

Art. 8

1. Gli studenti collocati in posizione utile in graduatoria saranno convocati, per l'avvio delle attività, esclusivamente mediante comunicazione inoltrata all'indirizzo personale di posta elettronica istituzionale assegnata dall'Ateneo all'atto di immatricolazione.
2. Il formale affidamento della collaborazione avverrà mediante sottoscrizione di relativo incarico.
3. Lo studente che all'atto della convocazione si trovi, per giustificati motivi personali o di studio, nell'impossibilità di assumere l'incarico nei termini di avvio ivi indicati (es.: periodi autorizzati di studio all'estero, stato di malattia della durata superiore a 30 giorni, frequenza obbligatoria di laboratori) verrà comunque mantenuto in graduatoria sebbene in posizione successiva all'ultimo dei vincitori.
4. La collaborazione oggetto del presente Avviso potrà essere risolta in qualunque momento con provvedimento del Direttore Generale, per:
 - a. inadempienza degli obblighi contrattuali;
 - b. violazione degli obblighi di riservatezza;
 - c. perdita della qualità di studente (rinuncia agli studi, conseguimento del titolo accademico, trasferimento ad altro Ateneo);
 - d. prestazione collaborativa deficitaria o comunque non adeguata alla qualità richiesta.

Art. 9

1. Eventuali ricorsi avverso i risultati delle graduatorie potranno essere esperiti entro 20 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie sull'Albo Pretorio on line e sulla Home Page dell'Ateneo <http://www.unich.it> nella Sezione "Avvisi" e nella Sezione "Ateneo > Bandi di gara e concorsi" .
Essi dovranno essere inoltrati alla Commissione di cui all'art. 7, comma 4 del vigente " Regolamento" mediante:
 - consegna personale presso il **Settore Archivio Generale e Protocollo - Campus Universitario di Chieti Scalo, Via dei Vestini . 31 – 66100 Chieti – dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, ed il martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00;**
 - spedizione a mezzo Raccomandata con Avviso di Ricevimento o Corriere Espresso al seguente recapito: **Settore Management Didattico e Diritto allo Studio - Università degli Studi " G. d'Annunzio" - Via dei Vestini 31, 66100 – Chieti Scalo**, avendo cura di specificare sulla busta di spedizione la seguente dicitura "ricorso avverso graduatoria selezione attività tempo parziale studenti".
In entrambi i casi i ricorsi dovranno pervenire inderogabilmente entro le ore 13,00 del 20° giorno utile. Farà pertanto fede la data di arrivo e/o acquisizione da parte del Settore Protocollo declinando, questa Università, qualsivoglia responsabilità per ritardi o disguidi imputabili al servizio postale o al servizio corriere incaricato.
2. L'eventuale accoglimento di uno o più ricorsi determinerà l'aggiornamento della graduatoria. Di tale aggiornamento verrà data notifica mediante pubblicazione della graduatoria così riformulata sull'Albo Pretorio on line e sulla Home Page dell'Ateneo <http://www.unich.it> nella Sezione "Avvisi" e nella Sezione "Ateneo > Bandi di gara e concorsi".

Art. 10

1. Il compenso dovuto allo studente sarà liquidato dall'Ateneo mediante:
 - a. pagamento allo sportello dell'Istituto Cassiere per importi inferiori ad € 1.000,00 (D.L. 6 dicembre 2011, n. 2001 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.);
 - b. bonifico bancario, entro 45 giorni dal termine del rapporto di collaborazione certificato dal Responsabile della Struttura di assegnazione.

2. I dati personali riportati nelle domande di partecipazione saranno trattati nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 11

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa riferimento al vigente "Regolamento" e all'art. 11 del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68.
2. Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Assuntina Rapiti – Responsabile del Settore Management didattico e Diritto allo Studio - Tel. 0871/3556327 – e-mail: a.rapiti@unich.it.

Chieti li 16.06.2014

Prof. Carmine Di Ilio

